



Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.235
00153 ROMA - Via Icilio, 7
www.onb.it

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI N. 48 DEL 05/03/2020

Prot. n. 27627/2020

OGGETTO: MISURE ATTUATIVE DEL DPCM 4 MARZO 2020

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi

Premesso che

- considerati l'evolversi della situazione epidemiologica del COVID-19, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

, in corso di pubblicazione, è stato stabilito

all'art. 1 «*(Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19)*», tra l'altro, che:

“*1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:*

a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d);

[...]

n) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

[...];

all'art. 2 (“Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale”), tra l'altro, che:

“1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

[...]

f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;

[...];

all'art. 4 (“Disposizioni finali”), tra l'altro, che:

“1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data di adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020;

[...];

Considerato che

- è, pertanto, necessario anzitutto sospendere tutte le attività convegnistica e congressuale in programma fino al 3 aprile 2020;
- tale misura deve estendersi a tutte le iniziative organizzate dalle delegazioni regionali nonché a corsi e seminari che prevedano l'assemblamento di persone;
- è opportuno attivare le misure funzionali a garantire il lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;
- è, infine, necessario dotare tutti gli uffici dell'Ordine, incluse le delegazioni regionali, di soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani da mettere a disposizione degli addetti nonché di utenti e visitatori;

Visti

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e in particolare l'art. 3;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, recante «*Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante «*Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019-nCoV)*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, recante «*Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Tutto ciò premesso

DECRETA

- di sospendere tutta l'attività convegnistica e congressuale organizzata dal Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi in programma fino al 3 aprile 2020;

- di sospendere tutte le analoghe iniziative organizzate dalle delegazioni regionali;
- di sospendere tutti i corsi di formazione, seminari e simili che prevedano l'assembramento di persone, con esclusione dei corsi a distanza, fino al 3 aprile 2020;
- porre in essere le iniziative necessarie a garantire il lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera n), del dpcm 4 marzo 2020;
- di dotare tutti gli uffici dell'Ordine, incluse le delegazioni regionali, di soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani da mettere a disposizione degli addetti nonché di utenti e visitatori.

Il Presidente

Sen. Dr. Vincenzo D'Anna

